



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

OGGETTO: Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ormea con riferimento alla situazione al 31.12.2022 (art. 20, del T.U.S.P., d.lgs.175/2016).

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTIDUE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco in forma ibrida (presenza e videoconferenza) nel rispetto delle normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella delibera C.C. n. 12/2022, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ	IN SEDE
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ	IN SEDE
MICHELIS DANILA	ASSESSORE	SÌ	IN SEDE
MAO ENZO	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
MAO CHRIS	CONSIGLIERE	SÌ	IN VIDEOCONFERENZA
VINAI GIANNI	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
DANI FAUSTO	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
BALSAMO DANIELA	CONSIGLIERE	SÌ	IN VIDEOCONFERENZA
BENZO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	NO	
BALBIS MANUEL	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
BOSIA ERMANNO	CONSIGLIERE	NO	
Totale presenti:		9	
Totale assenti:		2	

Assiste in videoconferenza quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n. 124 e costituente il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 l'effettuazione ogni anno, entro il 31 dicembre, di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, individuando quelle da alienare o nei cui riguardi procedere all'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- la ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. La struttura di Monitoraggio del MEF, ex articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "[Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche](#)" (Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014");
- in riferimento all'anno 2023, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa suddetta, hanno l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2023, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2022, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, nonché all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022;
- gli atti adottati nel corso del 2023 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del "[Portale Tesoro](#)" ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile.

Considerato che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ossia:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al sopra richiamato art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Dato atto che, il Comune di Ormea, ha proceduto:

- con deliberazione n. 43 in data 28.09.2017 all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23.09.2016;
- con deliberazione n. 52 in data 29.11.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- con deliberazione n. 73 in data 27.12.2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- con deliberazione n. 40 in data 29.12.2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- con deliberazione n. 42 in data 27.12.2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 38 in data 27.12.2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2021;

Vista la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, adottato nel 2022, con deliberazione n. 38 in data 27.12.2022, come risultante nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

1. **FINGRANDA S.p.a. in liquidazione:** L'attività dismissiva da parte del Comune è confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si potrà realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, come da comunicazione datata 07-09-2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 e pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n. 9072 del 24.11.2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine e dovrebbero terminare nei primi mesi del 2024.
2. **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero - Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L.:** il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30-11-2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021.

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come risultante nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che:

- a) **A.C.D.A. S.p.A.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società A.C.D.A S.p.A.;
- b) **A.T.L. S.c.a.r.l.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società A.T.L. S.c.a.r.l.;
- c) **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE S.c.a.r.l.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione del C.F.P. S.c.r.a.l.;

- d) **CALORE VERDE s.r.l.:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro); pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2024, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile. Tali misure verranno predisposte nel corso del 2024, previa apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie;
- e) **SMA s.c. a r.l.:** di provvedere al mantenimento senza azioni di razionalizzazione, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4;
- f) **FINGRANDA S.p.a. in liquidazione:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA B, D, E del TUSP. Nel corso delle precedenti revisioni periodiche erano già state attivate le procedure di messa in liquidazione della società. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n. 9072 del 24/11/2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine e dovrebbero terminare nei primi mesi del 2024.
- g) **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L.:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA, D del TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;). Nel corso delle precedenti revisioni periodiche erano già state attivate le procedure di cessione delle quote societarie. In particolare, il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30-11-2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021.
- h) **CO.GE.SI. - S.c. a r.l. partecipata di A.C.D.A spa:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA, B del TUSP (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;). Pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2024, di specifiche misure di razionalizzazione, volte alla modifica delle previsioni statutarie della società stessa (previsione del cd "amministratore unico"), da promuoversi in sede di assemblee sociali di A.C.D.A s.p.a;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Segretario Comunale
F.to (GERVASI Mario)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (ZOPPI Paolo)

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato, accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 1 (Balbis Manuel)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, adottato nel 2022, con deliberazione n. 38 in data 27.12.2022, come risultante nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come risultante nell'allegato b al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare l'elenco delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come contenuto nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di procedere all'invio delle risultanze al MEF attraverso l'apposito applicativo all'indirizzo: http://portale_tesoro.mef.gov.it.
6. Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato precisando che gli atti di alienazione dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto.
7. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
8. Di disporre che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

E successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 1 (Balbis Manuel)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09/01/2024 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 09/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/01/2024

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GERVASI
Mario